

COMUNE DI ARCISATE – Provincia di Varese

Regolamento

*“ Utilizzazione dei
proventi delle
concessioni per il
risanamento dei
centri storici, ad
opera dei privati ”*

Approvato con deliberazione C.C.
n.º del

Art. 1

Il Comune di Arcisate istituisce a partire dall' anno 2001 un fondo da destinare al recupero ed al risanamento degli edifici posti nella zona classificata dal vigente Piano Regolatore Generale come zona "A - Nuclei di antica formazione di interesse storico e ambientale", al fine di contribuire al ripristino delle originarie caratteristiche architettoniche. L' ammontare del fondo è stabilito ogni anno in sede di bilancio,

Art. 2

Presupposto necessario all' assegnazione dei contributi è il rilascio di concessione o autorizzazione edilizia per interventi di ristrutturazione edilizia - restauro o risanamento conservativo - straordinaria manutenzione volti anche parzialmente al recupero delle facciate esterne, ovvero la presentazione denuncia di inizio attività per identici interventi.

Non saranno pertanto ammessi a contributo gli interventi cd. "liberi" per la cui realizzazione la vigente normativa non richiede alcun titolo abilitativo, nonché quegli interventi che ancorchè autorizzati siano solamente interni.

Art. 3

I contributi sono assegnati su domanda, che i proprietari o aventi titolo debbono presentare al termine dei lavori assentiti o denunciati e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre dell' anno in cui gli interventi sono ultimati o avrebbero dovuto esserlo a termini di legge, per un importo non superiore al 20% (ventipercento) del costo di recupero e comunque non superiore a £. 5.000.000 (cinquemilioni) per fabbricato ⁽¹⁾ e a £. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) per unità immobiliare ⁽²⁾ nel caso di interventi parziali. In aggiunta a tali limiti potrà essere conteggiato il costo delle prestazioni connesse alla predisposizione della richiesta di contributo, sino alla concorrenza massima di £. 200.000.

L' assegnazione avverrà entro il primo semestre dell' anno successivo alla presentazione della domanda nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dal bilancio e previa verifica dell' esecuzione dei lavori conformemente alle previsioni progettuali.

¹ Per fabbricato, ai fini del presente regolamento, si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, ed almeno una scala autonoma. In tale nozione non rientrano quelle costruzioni che ancorchè isolate siano adibite esclusivamente ad autorimesse o ripostigli sia pure iscritte catastalmente in modo separato. Queste saranno considerate come facenti parte del fabbricato principale cui sono a servizio.

² Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse suscettibili di autonomo godimento. In tale nozione non rientrano quelle costruzioni o loro porzioni, isolate o accorpate, che siano adibite esclusivamente ad autorimesse o ripostigli sia pure iscritte catastalmente in modo separato. Queste saranno considerate come facenti parte dell' unità immobiliare cui sono a servizio.

Art. 4

La stesura della graduatoria delle domande ammesse al contributo avverrà attraverso il criterio cronologico della data della loro presentazione e per richieste presentate lo stesso giorno in base al numero di protocollo.

Non saranno ammesse al contributo le domande presentate prima che i lavori assentiti o denunciati siano completamente ultimati e quelle presentate dopo il termine perentorio fissato all' articolo precedente. Parimenti escluse saranno quelle richieste che riguardano fabbricati o unità immobiliari per i quali sia già stato concesso, secondo il presente regolamento, contributo per qualsiasi intervento nel decennio precedente alla loro presentazione.

Nel caso che le domande siano state oggetto di successive integrazioni la data e il protocollo di riferimento per l' esecuzione della graduatoria saranno quelli dell' ultima trasmissione. Quest' ultima dovrà in ogni caso avvenire entro il termine perentorio fissato all' articolo precedente pena l' esclusione della richiesta.

Le domande ammesse al contributo ma non soddisfatte interamente o parzialmente per indisponibilità del fondo verranno inserite, per la parte non soddisfatta, con lo stesso ordine di graduatoria nell' elenco dell' anno successivo con priorità rispetto a quelle proprie di tale elenco.

Art. 5

Il costo dell' intervento sul quale calcolare il contributo sarà dato dalla minore somma tra quella risultante dalla fatturazione dell' Impresa esecutrice e quella risultante da computo metrico estimativo ⁽³⁾, redatto da tecnico abilitato, con prezzi unitari desunti dal bollettino della C.C.I.A.A. di Milano corrente al momento della presentazione della domanda. Quest' ultimo costituirà unico termine di riferimento qualora l' intervento sia realizzato in economia diretta dal proprietario.

Tale costo di intervento potrà contemplare esclusivamente le seguenti opere :

- *scrostamento e rifacimento totale o parziale di intonaco esterno;*
- *rappezzature, pulitura e fugatura totale o parziale per facciate del tipo a vista;*
- *rimozione e sostituzione globale di serramenti, sistemi di oscuramento, parapetti o ringhiere esterni;*
- *tinteggiatura globale delle pareti esterne e verniciatura globale di serramenti, sistemi di oscuramento, parapetti o ringhiere esterni;*
- *sostituzione globale di davanzali esterni;*
- *rifacimento gronde, canali e pluviali.*

³ Il computo metrico estimativo dovrà contemplare esclusivamente valutazioni del tipo "a misura". Non saranno pertanto ammesse quelle "in economia" e qualora queste siano presenti saranno d' ufficio escluse dal costo dell' intervento.

Alla stessa valutazione "a misura" saranno conteggiate eventuali ponteggiature, qualora l' intervento sia posto oltre mt. 4,00 dalla quota di calpestio esterna. Tale opera sarà da quantificarsi per la larghezza della facciata interessata dall' intervento e per un'altezza non superiore all' estradosso del solaio di copertura dell' unità interessata. Qualora tale solaio sia costituito da falde inclinate si prenderà a riferimento la quota di gronda.

Art. 6

La domanda di contributo, da sottoscrivere con le modalità previste dall' articolo 38 terzo comma del D. Leg.vo 28 dicembre 2000 n.° 445 ⁽⁴⁾ e in regola con l' imposta di bollo, dovrà contenere le seguenti indicazioni :

- dati anagrafici e fiscali del Richiedente;
- titolo per cui si richiede il contributo;
- identificazione dell' immobile interessato dalla richiesta;
- data di rilascio e numero della autorizzazione o concessione edilizia ovvero estremi di presentazione della denuncia di inizio attività;
- data di ultimazione dei lavori assentiti o denunciati;
- costo dell' intervento determinato con le modalità fissate all' articolo 5 del presente regolamento;
- importo del contributo richiesto determinato con le modalità fissate all' articolo 3 del presente regolamento.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione :

- 1) copia dell' atto di proprietà dell' immobile o dell' unità immobiliare interessato dalla richiesta⁽⁵⁾;
- 2) dichiarazione di ultimazione dei lavori resa attraverso i modelli predisposti, per le pratiche edilizie, dall' Amministrazione e sottoscritte dal proprietario e dal direttore lavori ed esecutore qualora presenti, qualora la stessa dichiarazione non sia già in possesso dell' Amministrazione;
- 3) computo metrico estimativo redatto nelle forme e modalità previste dall' articolo 5 del presente regolamento;
- 4) fattura dell' imprese esecutrice ⁽⁶⁾, se presente, in originale o in copia autentica ⁽⁷⁾ ;
- 5) fattura del tecnico abilitato per le prestazioni connesse alla predisposizione della domanda di contributo;
- 6) schema dimensionale, a firma di tecnico abilitato, delle superfici esterne interessate dagli interventi elencati all' articolo 5 del presente regolamento, qualora ciò non sia chiaramente e immediatamente desumibile dal contenuto della pratica edilizia o denuncia attività relativa.

⁴ L' articolo 38 terzo comma del D. Leg.vo 28 dicembre 2000 n.° 445 è il seguente : "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997 n. 59".

⁵ In sostituzione di quanto richiesto al punto 1 potrà effettuarsi dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da sottoscrivere con l' osservanza delle modalità stabilite all' articolo 38 del D. Leg.vo 28 dicembre 2000 n. 445.

⁶ La fattura dovrà evidenziare il costo degli interventi elencati all' articolo 5 del presente regolamento distinguendoli da eventuali altre opere realizzate sia interne che esterne.

⁷ Fatte salve le modalità alternative previste dall' articolo 19 del D. Leg.vo 28 dicembre 2000 n. 445, l' autenticazione della copia della fattura, ai fini e solo per il procedimento previsto dal presente regolamento, può essere anche fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell' originale e senza obbligo di deposito (articolo 18 terzo comma del D. Leg.vo 28 dicembre 2000 n. 445).